



TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio procedure concorsuali

**Linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e
per la redazione del progetto di stato passivo**
(versione settembre 2025)

I Giudici delegati del Tribunale di Siena, al fine di rendere quanto più omogenea possibile la gestione delle procedure concorsuali, ritengono opportuno offrire ai creditori che intendono insinuarsi al passivo **un vademecum per la redazione della relativa domanda** e ai curatori delle **linee guida per la redazione del progetto di stato passivo** (salva ogni eventuale diversa valutazione nel caso specifico del Giudice Delegato e del Tribunale e tenendo conto che si tratta di criteri sempre suscettibili di modifiche, alla luce dei mutamenti normativi e giurisprudenziali). Invitano, pertanto, i curatori ad attenersi ai criteri di valutazione delle domande di insinuazione al passivo di seguito riportati (o a indicare specificamente le ragioni per le quali intendono discostarsene: ad esempio per il mutamento di giurisprudenza o in adesione a tesi dottrinarie che il curatore intende motivatamente fare proprie).

Pare preliminarmente opportuno fare una breve premessa relativa alla individuazione e descrizione delle tipologie di crediti.

Fatte tali premesse verranno analizzati quelli più ricorrenti evidenziando i requisiti necessari e la documentazione indispensabile per il loro riconoscimento.

Sommario

1.	I crediti privilegiati e chirografari	3
2.	Analisi dei crediti privilegiati maggiormente ricorrenti.....	4
2.2.	Crediti per retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2751 bis, c. 1, n. 1 c.c.)	4
2.3.	Professionisti ed ogni altro prestatore d'opera (art. 2751 bis, c. 1, n. 2 c.c.).....	7
2.4.	Rapporti di agenzia (art 2751 bis, c. 1 n. 3 c.c.).....	8
2.5.	Impresa artigiana (art. 2751 bis, comma 1, n. 5)	10
2.6.	Cooperative di produzione e lavoro (art 2751, comma 1, n. 5 c.c.).....	12
2.7.	Cooperative agricole (art 2751 comma 5 bis).....	12
2.8.	Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (art. 2751 comma 1, n. 5 ter).....	12
2.9.	Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti (art. 2753)..	13
2.10.	Crediti per contributi a favore degli enti (art. 2754 c.c.)	14
2.11.	Locatore di immobili (art 2764 c.c.).....	14
2.12.	Crediti verso l'erario	16
2.13.	Crediti delle banche.....	20
3.	Casistiche varie.....	21
3.1.	Amministratore e liquidatore di società.....	21
3.2.	Leasing: liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore.....	21
3.3.	Contratti di fornitura	22
3.4.	Contratti di somministrazione.....	23
3.5.	Crediti garantiti dal Fondo di Garanzia ex l. 992/1996	23
4.	Spese varie generali.....	23
4.1.	Spese ricorso per apertura della liquidazione giudiziale.....	23
4.2.	Spese per la domanda di ammissione.....	24
4.3.	Spese dei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.....	24
4.4.	Spese processuali in cause civili	24
4.5.	Spese liquidate per decreto ingiuntivo, comprese quelle di registrazione.	25
4.6.	Spese per atti espropriativi o conservativi beni mobili e immobili.	25
4.7.	Spese per iscrizione ipotecaria.....	25
5.	Interessi.....	25
5.1.	Interessi generati da crediti privilegiati in generale.....	25
5.2.	Interessi generati da crediti di natura fondiaria	26
5.3.	Interessi generati dai crediti chirografari.....	28
6.	Documentazione probatoria del credito - varie	28

1. I crediti privilegiati e chirografari

Il principio della “*par condicio creditorum*” (art. 2741 c.c.) si concretizza nel porre i creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale, nel rispetto delle legittime cause di prelazione.

I creditori vengono distinti tra creditori privilegiati e creditori chirografari sulla base delle cause legittime di prelazione eventualmente e precedentemente acquisite: solo i primi vantano un diritto (pegno, ipoteca o privilegio) che li pone in una posizione che garantisce loro la previa soddisfazione rispetto agli altri nella fase di ripartizione dell’attivo realizzato con la liquidazione dei beni mobili ed immobili acquisiti alla procedura.

All’interno dei creditori privilegiati si ha poi una distinzione tra privilegi generali e speciali: i primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o immobili.

A differenza dei creditori con privilegio generale, quelli con privilegio speciale hanno il diritto di prelazione solo sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia e, se non ancora o per nulla soddisfatti, partecipano, con i creditori chirografari, alla ripartizione della somma residua.

Privilegi generali e speciali

Il privilegio generale viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine.

Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.

A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati (che si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare) il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito (vincola solo quel bene o quei beni su cui grava).

Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.

Il vincolo derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle migliorie ed alle altre accessioni).

Nel caso di conflitto tra privilegi speciali e tra questi ed i privilegi generali, occorre tenere conto delle seguenti regole, fissate dal codice civile, salvo che la legge disponga diversamente:

a) concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) (art.2748 c.c.)

- il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è

sorto;

- i privilegi immobiliari prevalgono sull'ipoteca, anche se risulta iscritta prima dell'insorgere del credito privilegiato, se la legge non dispone diversamente.

b) concorso tra privilegi speciali e privilegi generali

- non esiste una prevalenza dei privilegi speciali rispetto a quelli generali, in quanto entrambe le categorie concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un'unica graduatoria determinata dagli artt. 2777 e 2778 c.c., con l'unica differenza che, mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.

2. Analisi dei crediti privilegiati maggiormente ricorrenti

2.2. Crediti per retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2751 bis, c. 1, n. 1 c.c.)

Godono del privilegio:

- i crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati;
- le provvigioni erogate al dipendente in misura variabile ed in relazione agli affari conclusi;
- i crediti degli stessi lavoratori per risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile e crediti per tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;
- le retribuzioni ai dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio per servizi di carattere domestico e gli atleti professionisti;
- la somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente indennità se continuative;
- il compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi, per festività lavorate e/o riposi o ferie non godute, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare;
- il compenso dovuto per lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento in categoria superiore;
- i premi saltuari erogati a titolo di liberalità e le indennità corrisposte *una tantum*;
- l'indennità di trasferta erogata senza carattere di continuità;
- l'indennità sostitutiva delle ferie;
- i rimborsi spese fisse o forfetarie;
- il mancato preavviso;
- l'indennità di residenza;
- l'indennità di cassa;

- il trattamento di fine rapporto¹ e indennità sostitutiva di preavviso;
- le prestazioni in natura;
- la cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia pagata e l'abbia compensata con i contributi;
- il credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/1983 n° 326);
- il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro (cfr. Corte. Cost. 29.5.2002, n. 220);
- il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro (cfr. Corte. Cost. 6.4.2004, n. 113);
- i compensi per lavoro supplementare, extranormale o straordinario prestato saltuariamente e non continuativamente;
- i crediti delle Casse Edili se relativi ad “accantonamenti”, mentre hanno natura privilegiata ex art. 2754 c.c. se relativi a “contributi”.
- I crediti risarcitori, compresi quelli per danno biologico e morale.

Non godono del privilegio:

- i rimborsi spese e i rimborsi a piè di lista, poiché non esiste alcun elemento di corrispettività nell'attribuzione erogata a tale titolo;
- la indennità chilometrica se ragguagliata ai chilometri percorsi ed alla cilindrata dell'autovettura secondo le tabelle ACI.
- il credito per indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali (Trib. Como 6/12/91);
- il risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall'art. 2087 c.c.;

Non vanno ammessi al Passivo:

- le ore non lavorate;
- la richiesta di rimborso Irpef dal 730;
- le mensilità non dovute a causa della chiusura dell'azienda prima del fallimento; salvo la preventiva messa in mora del lavoratore;
- gli assegni familiari (salvo che la fallita abbia effettuato il conguaglio con l'INPS senza

¹ Se il TFR maturato è rimasto accantonato presso il datore di lavoro o è stato destinato ad una forma pensionistica complementare il lavoratore dovrà chiederne il riconoscimento alla procedura al pari degli altri crediti retributivi. Il Tfr maturato durante il periodo della Cassa Integrazione non va liquidato al dipendente perché gli verrà erogato direttamente dall'Inps

corrispondere le somme relative agli assegni ai dipendenti).

Per le ipotesi sopra non contemplate il curatore terrà conto che dagli artt. 2094, 2099, 2120, comma 2 e 2121 c.c. letti unitariamente all'art. 2751-bis c.c. si ricava la convinzione che tale ultima norma non abbia accordato il privilegio generale a tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, ma solo a quelli che costituiscono corrispettivo della sua prestazione, così che il privilegio va riconosciuto solo agli emolumenti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Prescrizione: i crediti da lavoro dipendente sono soggetti a prescrizione “breve”- Artt. 2935, 2955, 2956 c.c.;

Sarà pertanto cura del Curatore verificare se i crediti siano prescritti e provvedere nel progetto di stato passivo ad eccepire la prescrizione nel caso in cui la stessa sia maturata, così come in caso di ogni credito oggetto di insinuazione che sia prescritto.

Interessi: gli interessi vanno riconosciuti in privilegio, al tasso legale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (153, co. 3 CCII, già art. 54, co. 3 l.f.) unitamente alla rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo ai sensi dell'art. 158, co. 2 CCII.

Documenti probatori: è necessario che il lavoratore provi la sussistenza del rapporto di lavoro, il quale deve risultare dal libro unico del lavoro, dalle buste paga, dalle dichiarazioni rese agli enti previdenziali.

Le domande di ammissione al passivo devono indicare separatamente l'importo delle retribuzioni, del TFR e del fondo complementare TFR, nonché il rimborso spese, purché adeguatamente documentato, comprendendo tutto il periodo lavorativo sino alla cessazione effettiva dell'attività lavorativa.

Altre varie: L'ammissione del credito retributivo deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali in quanto le stesse devono essere effettuate al momento del pagamento delle retribuzioni o compensi (articolo 23 comma 1 DPR 600/1973)

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore (v. Cass. 18333/2020, Cass. 18897/ 2019, Cass. 25956/ 2017, Cass. 18044/2015, Cass. 19790/2011): se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva,

la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla l. n. 218 del 1952, articoli 19 e 23, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota, da cui discende che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria (v. Cass. 23426/2016).

2.3. Professionisti ed ogni altro prestatore d'opera (art. 2751 bis, c. 1, n. 2 c.c.)

Godono del privilegio:

i compensi, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed il credito di rivalsa IVA dei professionisti e dei prestatori d'opera, e tra gli altri:

- dei sindaci di società;
- dei consulenti tecnici;
- degli spedizionieri doganali;
- degli autori di opere di ingegno;
- degli attori e registi cinematografici;
- dei redattori di giornale.

Non godono del privilegio:

- l'Iva di rivalsa e Cassa previdenza se relativi a crediti professionali maturati anteriormente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, con l'unica eccezione della cassa di previdenza dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili che è assistita da privilegio anche per le prestazioni anteriori alla Legge di Bilancio 2018;
- il rimborso delle spese anticipate per conto del cliente e delle spese generiche calcolate forfaitariamente;
- le prestazioni dello studio professionale associato, atteso che la domanda di ammissione proposta dallo studio associato fa presumere fino a prova contraria l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, a meno che l'istante non dia prova – con onere della prova contraria a suo carico - che il credito si riferisce alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione (Cass. 10977/2021, Cass. 9927/2018, Cass 6285/2016). In tal caso il mandato professionale, pur conferito all'associazione, deve specificare il nominativo del professionista di riferimento all'interno dello studio che svolge l'opera;
- i compensi degli amministratori di società di capitali;
- i compensi dei liquidatori di società (2761 c.c.);

- i compensi del mediatore.

Documenti probatori per il riconoscimento del credito:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti ricevuti;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività svolta, completa della documentazione probatoria che comprovi le attività poste in essere, con precisazione delle competenze maturate nell'ultimo biennio della prestazione professionale.
- non è necessaria la parcella vistata dall'ordine competente.

Criterio di riconoscimento del limite biennale

- il **privilegio spetta agli onorari maturati per gli incarichi dell'ultimo biennio**, che decorrerà non dalla data del fallimento ma dalla data in cui l'incarico è stato portato a termine o comunque cessato (Cass. 757/2020, Cass. 12814/2019);
- il privilegio spetta anche all'attività svolta ante biennio dalla data di fallimento purché relativa agli incarichi conclusi in tale periodo; infatti, nel caso in cui si tratti di attività unitaria rientrano nel privilegio non solo i compensi dovuti per le attività svolte nell'ultimo biennio ma anche quelli dovuti per le attività precedenti purché la relativa attività unitaria sia conclusa nell'ultimo biennio (Cass. 12814/2019, Cass. 20755/2015)
- in caso di plurimi incarichi il limite temporale va riferito all'intero rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto (v. Cass. 6884/2022, Cass. 20755/2015; Cass. 1740/2014);
- la prestazione giudiziale dell'avvocato espletata in più gradi di giudizio viene ad essere suddivisa in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi di giudizio (Cass. 6884/2022, Cass. 2446/2012).

Termine prescrizione

- dieci anni, se in presenza di contratto scritto (Cass. 9930/2014);
- tre anni negli altri casi (art. 2956 c.c.).

2.4. Rapporti di agenzia (art 2751 bis, c. 1 n. 3 c.c.)

Godono del privilegio:

gli agenti per i quali sussiste lo specifico rapporto di agenzia di cui agli art. 1742 e ss. c.c. Può capitare il caso di:

Provvigioni ed indennità di risoluzione del rapporto (cd. firr):

- Le provvigioni maturate e non pagate sono ammesse per l'imponibile con il privilegio e per l'iva in chirografo.
- Le provvigioni relative ad operazioni avviate dall'agente ma non ancora perfezionate (es. mancato incasso della fornitura) possono essere ammesse al passivo con riserva in attesa della maturazione del diritto;
- L'indennità di risoluzione del rapporto dovrebbe essere accantonata presso l'Enasarco ed è quindi normalmente ammessa per la parte della quota maturata nel corso dell'esercizio in cui è intervenuto il fallimento e gode del privilegio in esame.

Indennità sostitutiva del preavviso

- Non è dovuta in quanto lo scioglimento del rapporto per intervenuto fallimento non può essere equiparato al recesso volontario dell'imprenditore preponente.

Indennità suppletiva di clientela

- In caso di scioglimento del rapporto successivo alla dichiarazione di fallimento non è dovuta in quanto lo scioglimento per intervenuto fallimento è altra cosa rispetto al recesso dell'imprenditore *in bonis*.
- Può essere riconosciuta nel caso di intervenuta risoluzione del rapporto ante-fallimento, sempre ove sussistano le condizioni di cui all'art. 1751 C.C..

L'indennità suppletiva di clientela prevista dalla contrattazione collettiva, non avendo natura retributiva ma configurandosi come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente dal pregiudizio, diverso da quello derivante dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela, non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 3 c.c. (v. Cass. 1685/2022, Cass. 18692/2017)

Indennità meritocratica

Non è dovuta in caso di pendenza del rapporto al momento del fallimento per i motivi sopra esposti ed in quanto il preponente non riceve alcun sostanziale vantaggio dall'attività svolta dall'agente.

Nel caso di risoluzione del rapporto ante-fallimento per escluderla occorre sempre dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1751, 2° comma C.C.

Indennità per patto di non concorrenza

Tale indennità non è dovuta in quanto l'agente è liberato dalla relativa obbligazione in ragione dell'intervenuto fallimento del preponente.

Documenti probatori per il riconoscimento del credito

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;

- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e art. 45 l. fall.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti per provvigioni ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Limite temporale di riconoscimento del privilegio

- L'ultimo anno di prestazione decorre a ritroso dall'ultimo giorno della prestazione (non necessariamente dalla data del fallimento).

Termine prescrizione

- Provvigioni: cinque anni (2948 numero 4 c.c.)
- Indennità di fine rapporto: dieci anni (2946 c.c.), a patto che sia fatto valere il diritto con richiesta scritta entro un anno dalla cessazione a pena di decadenza.

2.5. Impresa artigiana (art. 2751 bis, comma 1, n. 5)

Godono del privilegio:

i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi della L. 443/1985, che deteneva tale qualifica al momento dell'insorgenza del credito.

Requisiti soggettivi

- in caso di impresa individuale o Srl unipersonale, l'imprenditore deve esercitare professionalmente e personalmente l'impresa svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- in caso di impresa collettiva (con esclusione di Spa e Sapa) la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale;
- devono essere rispettati i limiti dimensionali di cui all'art. 4, L. 443/85 e di prevalenza del lavoro sul capitale.

In relazione ai limiti dimensionali l'art.4 della legge 443/1985 prevede specifici limiti dimensionali distinti in base alle varie tipologie di attività svolte dalle imprese che richiedono il privilegio artigiano.

In merito invece alla prevalenza del lavoro sul capitale investito è necessario confrontare i costi riconducibili alla componente lavoro con quelli relativi al capitale investito.

La componente "lavoro" è data dalla sommatoria delle seguenti voci (retribuzioni; contributi previdenziali; accantonamento a fondo TFR; altri costi del personale; compensi a co.co.co; compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; costo figurativo del titolare, dei soci amministratori, dei collaboratori familiari) mentre la componente "capitale

investito” è data dalla sommatoria delle seguenti voci: (costo di acquisto materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci; rimanenze iniziali di materie prime, semilavorate, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci; (-) rimanenze finali di materie prime, semilavorate, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti, merci; locazioni ed affitti passivi; incremento delle immobilizzazioni interne nell'esercizio (Voce A 4) del CE)); ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica; canoni di leasing di beni strumentali; costo delle lavorazioni presso terzi o esterne).

Solo quando la componente lavoro superi in valore la componente capitale investito si ritiene di poter riconoscere il privilegio artigiano.

In ogni caso è essenziale che il predetto confronto sia sempre ponderato in virtù delle particolari condizioni di fatto o dei settori di operatività.

Per una prima verifica della presenza dei limiti dimensionali si può tenere conto in particolare del:

- volume di affari riferito al titolare o al primo dei soci: € 200.000,00;
- volume di affari per ogni socio dopo il primo € 100.000,00;
- volume di affari per dipendente € 50.000,00

Nell'ipotesi di due soci e tre dipendenti si avrà quindi un volume di affari massimo di euro 450.000,00 ed il peso in termini del volume di affari del lavoro dei soci (euro 300.000,00) superiore a quello, in termine di volume di affari, riferito ai dipendenti (euro 150.000,00).

Non sono imprese artigiane

- quelle che non hanno per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi;
- le attività agricole;
- le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni anche se connesse con quella artigiana;
- le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

Documenti probatori il credito

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia dichiarazioni dei redditi (quadro relativo al volume d'affari IVA) relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- bilancio relativo agli anni in cui è sorto il credito;
- estratto libro matricola;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale,

nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Prescrizione del diritto

- dieci anni (2946 c.c.).

2.6. Cooperative di produzione e lavoro (art 2751, comma 1, n. 5 c.c.)

Godono del privilegio i crediti per la vendita di manufatti o per i corrispettivi per i servizi prestati da società o enti cooperativi di produzione e lavoro.

Documenti necessari al riconoscimento del credito

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è sorto il credito;
- libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Requisiti soggettivi

- iscrizione nell'apposita sezione del registro prefettizio;
- rapporto di scambio tra i soci sia riconducibile al principio della mutualità;
- presenza della prevalenza delle prestazioni di lavoro dei soci rispetto a quelle dei salariati e della componente lavoro sulla componente del capitale investito.

Prescrizione del diritto

- dieci anni (2946 c.c.).

2.7. Cooperative agricole (art 2751 comma 5 bis)

Spetta il privilegio alle cooperative dove vi sia l'effettivo svolgimento di un'attività agraria da parte dell'impresa istante, essendo irrilevante la dimensione quantitativa e la struttura organizzativa dell'impresa.

Documenti necessari al riconoscimento del credito

- visura dalla quale risulti l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative;
- dimostrazione del requisito della mutualità prevalente

2.8. Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (art. 2751 comma 1, n. 5 ter)

Il privilegio spetta alle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali

addebitati alle imprese utilizzatrici.

Documentazione probatoria:

- contratto di somministrazione di manodopera, stipulato in forma scritta e contenente gli elementi di cui all'art. 21 D.lgs. 276/03, che caratterizzano lo specifico rapporto di lavoro richiesto dall'impresa utilizzatrice;
- estremi dell'autorizzazione alla somministrazione di lavoro rilasciata al somministratore;
- fatture e ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito;
- buste paga dei lavoratori dipendenti interessati.

2.9. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti (art. 2753)

Godono del privilegio generale sui mobili:

- **Crediti per mancato versamento dei contributi** di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti.
- **Crediti per contributi assicurativi** dovuti in conformità alle leggi di previdenza sociale o a contratti collettivi obbligatori (art. 2114 c.c.)

In particolare, si tratta di debiti per contributi verso:

- INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale);
- FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti)
- Fondi integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere;
- Fondi integrativi per i dipendenti ricevitrici LL.DD;
- Fondi integrativi per i dipendenti di aziende private del gas;
- Fondi speciali gestiti dall'INPS per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
- ENPALS (ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo),
- INPDAI (istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali),
- INPG (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani "Giovanni Amendola")
- ENASARCO (cassa artigiani cassa commercianti) - Cfr. Cass. 22/1/92 n. 699 (autisti/commercio) Cass. 25/10/89 n. 4373; 91 Cass.14/6/90 n. 5818 - ;
- INAIL Legge 3/89 del 7/12/89.

Sono esclusi i crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che, seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in contratti collettivi non obbligatori.

2.10. Crediti per contributi a favore degli enti (art. 2754 c.c.)

Hanno pure privilegio generale sui mobili i crediti relativi ad altre forme di assicurazione; in particolare sono i crediti dovuti per:

- Fondo Prev. Ente Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- Cassa Naz. Prev. e assistenza in favore dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (ante legge bilancio 2008);
- Ente Nazionale previdenza assistenza per i consulenti del lavoro.

I crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati:

- INPS – gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti;
- Casse professionali per liberi professionisti.

Il privilegio non spetta agli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.

Il privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. comprende anche gli accessori dei contributi indicati in tali norme limitatamente al 50% del loro ammontare (cfr. art. 2778 n. 8 c.c.). Va inoltre notato che gli accessori dei crediti di cui all'art 2753 c.c., a differenza dello stesso che gode del privilegio di I grado (cfr. art. 2778 n. 1 c.c.), godono del privilegio di grado VIII al pari dei crediti e degli accessori di cui all'art 2754 c.c.

Il privilegio comprende quindi:

- i crediti accessori ed in particolare tutte le somme aggiuntive e supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi assicurativi o previdenziali, nei limiti del 50% del loro ammontare;
- gli interessi fino alla dichiarazione di fallimento.

Non sono ricompresi:

- i crediti per le sanzioni amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti accessori.

2.11. Locatore di immobili (art 2764 c.c.)

Godono del privilegio:

il credito del locatore di immobili per le pigioni e per i fitti (comma 1°), nonché il credito per le mancate riparazioni a carico del conduttore, per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e “ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto” (comma 3°).

Il privilegio è riservato:

- ai crediti verso il conduttore di immobili urbani (artt. 1607 e segg. c.c.);

- all'affittuario di fondi rustici (art. 1615 segg. c.c.);

Non assiste i crediti che derivino da un contratto diverso dalla locazione di immobili, quali quelli per canoni di affitto di azienda, ancorché fra gli elementi di questa siano compresi beni immobili, o per canoni di locazione di beni mobili.

Durata:

Il criterio della temporalità si differenzia a seconda che il contratto:

- abbia data certa (art. 2704 c.c.): il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'anteriore e dei successivi;
- non abbia data certa: solo per l'anno in corso e del susseguente.

Il requisito della certezza della data - che è richiesto in funzione dell'estensione della prelazione e, quindi, della tutela dei creditori concorrenti - deve sussistere alla data della dichiarazione di fallimento; a tale data deve aversi riguardo per l'identificazione dell'anno in corso.

L'apertura della liquidazione giudiziale **nei confronti del locatore** non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto ex art. 185 CCII. Nel caso di contratto con durata residua superiore a quattro anni, il curatore può recedere entro un anno dall'apertura della procedura dal contratto (previa autorizzazione del comitato dei creditori), corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso (determinato dal giudice delegato in caso di dissenso tra le parti e sentiti gli interessati), che deve essere insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

Parimenti, in caso di apertura della liquidazione giudiziale **nei confronti del conduttore**, il curatore può in qualunque tempo (sempre previa autorizzazione del comitato dei creditori) recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso (sempre determinato dal giudice delegato in caso di dissenso tra le parti e sentiti gli interessati), che deve essere insinuato al passivo come credito concorsuale.

Spetta poi sulla base del terzo comma dell'art. 2764 c.c. (indipendentemente dalla certezza della data della locazione) il privilegio ad altri crediti del locatore verso il conduttore, e cioè:

- a quello dipendente dalle mancate riparazioni, che siano a carico del conduttore, a norma degli artt. 1576, 1609 e 1621 c.c.;
- a quello per danni arrecati all'immobile locato (artt. 1588, 1590, 1611 c.c.);
- a quello per la mancata restituzione delle scorte (artt. 1640, 1645 c.c.);
- ad *“ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto”*.

Non sono assistiti da privilegio:

- i crediti del locatore che per regolamento contrattuale trovano causa in specifiche forniture di servizi (portierato, illuminazione, riscaldamento, sgombero immondizie, ecc.), a meno che

non siano state considerate come corrispettivo della locazione e comprese nel canone.

Beni sui quali grava il privilegio:

Il privilegio, di natura speciale, si esercita su “tutto ciò che serve a fornire l’immobile”, con la precisazione che se l’immobile:

- a) è locato ad uso abitativo, formano oggetto del privilegio la mobilia, le stoviglie, gli utensili ecc. (sempre che siano pignorabili in base alla legge);
- b) è locato per uso diverso, occorre aver riguardo alle cose concretamente destinate all’attività da svolgere, comprese, le scorte, i semilavorati ecc. e quindi nel caso di immobile destinato ad uso commerciale, le merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere. Con riferimento ai fondi rustici, il privilegio grava anche sui frutti dell’anno in corso e su quelli raccolti anteriormente (le c.d. derrate), a condizione che essi si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze (comma 4). Ciò significa che il privilegio opera fin quando i frutti si trovano nei luoghi indicati, anche se già alienati dall’affittuario.

Trattandosi pur sempre in presenza di un privilegio speciale, per il quale sorge per il creditore l’onere di descrivere nella domanda di insinuazione i beni sui quali la prelazione si esercita (art. 201 c. 3 C.C.I.I., già art. 93 n. 4 l.f.).

Non compete il privilegio dell’eventuale IVA.

2.12. Crediti verso l’erario

I principali e più ricorrenti crediti dell’erario sono disciplinati dall’art. 2752 c.c. e dall’art. 2758 c.c.

Art. 2752 c.c.

(art. 2752 n.1) Crediti dello Stato per i tributi diretti.

Questo articolo ricomprende i crediti per imposte e sanzioni i crediti dello Stato per IRPEF – IRES – IRAP;

(art. 2752 co 2) Crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all’IVA.

Questo articolo ricomprende crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all’IVA (diverse dall’iva di rivalsa del singolo creditore per la quale, ove presenti i requisiti, spetta il privilegio ex art. 2758 c.c).

(art. 2752 n.3) Crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni

Questo articolo ricomprende crediti derivanti dalla Tarsu, Tosap, Tia, Ici e Imu.

Non si riconosce il privilegio alle sovrattasse ed alle sanzioni.

Art. 2758 c.c.

Questo articolo ricomprende i crediti relativi ai seguenti tributi: imposta di registro, imposta di bollo, tasse di concessione governative, imposta sugli spettacoli, imposte di fabbricazione, imposte doganali, imposte sulla successione e donazione.

La prelazione non si estende alle sanzioni.

Modalità di ammissione dei crediti

L'ammissione al passivo dei crediti dell'amministrazione finanziaria può avvenire sia in base ai soli estratti di ruolo sia sulla base della cartella; potrebbe quindi essere stata emessa e notificata la cartella e non essere allegata alla istanza, ovvero, mai notificata (Cass. 3876/2015 e Cass. 25863/2014; Cass. n. 6126/2014; Cass. n. 6520/2013; Cass. 5063/2008).

L'estratto di ruolo è sufficiente a fondare la domanda di ammissione al passivo. La domanda di ammissione al passivo proposta dall'agente per la riscossione è, perciò, valida quando sia fondata sugli estratti di ruolo senza che rilevi il fatto che sui predetti estratti di ruolo siano o meno indicati gli estremi della cartella esattoriale che si assume portata a conoscenza del contribuente o del curatore e la data in cui quest'ultima sarebbe stata notificata al destinatario. Tale orientamento trova fondamento nella circostanza che l'organo fallimentare viene reso edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda e può impugnare la medesima avanti al giudice tributario (così come autorizza il dettato del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, lett. D), anche prescindendo dalla cartella, atteso che in ambito fallimentare è superfluo il compimento degli atti volti a rendere possibile l'esecuzione singolare (in tale senso Cass. n. 12019/2011). L'estratto di ruolo è, infatti, autonomamente impugnabile (Cass. n. 724/2010).

L'Amministrazione finanziaria può proporre domanda di ammissione al passivo anche senza avvalersi dell'agente per la riscossione, ma operando direttamente, anche senza la previa iscrizione a ruolo, potendo essere basata anche su titoli diversi quali, ad esempio, titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente, ecc. (Cass. SU 4126/2012), avvisi di accertamento.

L'aggio

Ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.lgs. n. 112 del 1999, *“L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse”*.

È quindi chiaro che l'aggio, inteso quale remunerazione dell'attività dell'agente è dovuto a condizione che sia stata notificata la cartella esattoriale.

Poiché ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I. (già art. 51 l.f.) dopo l'apertura della liquidazione giudiziale non

può darsi corso ad alcuna procedura esecutiva e poiché la cartella esattoriale rappresenta l'atto prodromico dell'esecuzione individuale, se non è stata notificata prima del fallimento non vi è ragione per procedere alla sua notifica in pendenza di procedura concorsuale.

Questo comporta che, se la cartella esattoriale, che costituisce l'atto prodromico dell'avvio dell'esecuzione individuale di riscossione coattiva, non è stata notificata prima del fallimento, non vi è ragione per procedere alla sua notificazione in pendenza di procedura concorsuale. Se pertanto l'agente della riscossione procede a notificare al curatore la cartella esattoriale, non può pretendere per tale ragione il rimborso dell'aggio (Cass. n. 7188/2013). Ne consegue che: se l'attività di riscossione viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, all'esattore compete l'aggio, altrimenti no (in tal senso Cass. n. 6646/13; Cass. n. 18645/13) non essendo debito concorsuale.

Ciò premesso, nella fase di verifica, occorre che il curatore proponga l'esclusione dell'aggio tutte le volte in cui gli estratti di ruolo posti a fondamento della domanda gli siano stati notificati unitamente alla cartella esattoriale dopo la dichiarazione di fallimento. Ad analoga conclusione deve pervenirsi a maggior ragione quando l'estratto di ruolo non sia corredato dall'indicazione della data di notificazione della cartella (in questa seconda ipotesi può, infatti, fondatamente presumersi che l'agente per la riscossione non abbia mai avviato attività esecutive finalizzate alla riscossione prima della dichiarazione di fallimento). Se, al contrario, sull'estratto di ruolo sia stato stampigliato il numero della cartella esattoriale, che si assume notificata, insieme con la precisa indicazione della data di notifica, allora l'aggio spetta tutte le volte in cui la cartella esattoriale risulti notificata prima dell'apertura del procedimento concorsuale.

Quando l'aspettativa dell'aggio risulta legittima, esso deve essere comunque collocato in chirografo, non rivestendo il relativo credito natura tributaria (Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2914)

Le sanzioni

Con la riforma introdotta dal D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 è stato modificato il contenuto dell'art. 2752 c.c., che dispone l'estensione del privilegio alle sanzioni dovute in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

Le sanzioni tributarie relative ai tributi sopradetti godono sempre di collocazione privilegiata, senza che abbia rilievo la loro formale denominazione, la data di esecutività o di notifica del ruolo in cui esse sono iscritte ovvero il tipo di ruolo (ordinario o straordinario).

L'unica significativa eccezione è rappresentata dai crediti relativi ai tributi locali (es., ICI/IMU, TASI, TIA, TOSAP) per i quali continuerà ad applicarsi la limitazione contenuta all'ultimo comma dell'art. 2752 c.c., con conseguente collocazione chirografaria delle relative sanzioni.

Gli interessi di mora

Gli interessi di mora sono dovuti, e quindi da ammettere al passivo, solo ove la cartella di pagamento sia stata notificata al debitore *in bonis* e devono essere calcolati a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella.

Il calcolo degli interessi di mora viene a cessare alla data della sentenza di fallimento, perché, da tale momento e fino al deposito del piano di riparto nel quale in credito è soddisfatto anche se parzialmente art. 153 C.C.I.I. (già art. 54, comma 3, l.f.), spettano i soli interessi legali.

Come gli interessi di mora, anche gli interessi legali dovranno essere calcolati sul debito in linea capitale e non anche sulle sanzioni ed interessi per ritardato pagamento maturati sino ad allora.

In ogni caso, gli interessi di mora potranno essere ammessi al privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. e soltanto a fronte di analitici conteggi.

Pertanto:

- se la cartella di pagamento contenente gli interessi di mora è stata ritualmente notificata all'impresa *in bonis* e siano decorsi i termini per proporre impugnazione, la cartella è divenuta definitiva, conseguendone che il curatore non può che proporre l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo;
- se pendono i termini per impugnare la cartella, ovvero l'ufficio non ne dimostri la regolare notifica, potendo dunque la cartella essere impugnata al momento della presentazione dell'insinuazione al passivo, qualora il curatore intenda contestare gli interessi di mora, non potrà che impugnare il ruolo e/o la cartella medesima avanti la giurisdizione tributaria, proponendo l'ammissione del credito con riserva.

Da ultimo, sia il credito per interessi di mora, sia il credito per interessi legali sono ammessi al passivo con lo stesso grado di privilegio del tributo a cui tali accessori afferiscono.

Le eccezioni del Curatore

La domanda di insinuazione presentata dall'agente per la riscossione può fondarsi sui soli estratti di ruolo (caso più frequente dove viene solo riportata la stampigliatura del numero della cartella e la data dell'eventuale notifica) o su estratti di ruolo con allegate le cartelle di pagamento e le relate di notifica (caso raro).

Le due alternative portano però a differenze sostanziali nelle possibili eccezioni che il Curatore può muovere e soprattutto sulle modalità con le quali queste possono essere mosse.

Infatti:

- se la domanda di ammissione è corredata dalla prova della notifica della cartella e sono scaduti i termini il curatore non può dedurre fatti estintivi o modificativi del credito; la mancata impugnazione della cartella esattoriale cristallizza in modo definitivo la pretesa dell'ente

impositore.

- se la domanda di ammissione si fonda esclusivamente su estratti di ruolo viene meno la prova che la pretesa creditoria si sia cristallizzata e quindi il curatore ha la possibilità di far valere fatti estintivi o modificativi del credito.

Trattandosi di crediti tributari non tutti però possono essere fatti valere davanti al giudice Delegato; abbiamo infatti

- 1) *Crediti il cui accertamento è demandato alla Commissione Tributaria*: Sono tutti i crediti che si riferiscono a rapporti tributari disciplinati dall'art. 2 d.lgs. 546/1992 (crediti per mancato pagamento di imposte e tasse).

Nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione dei crediti tributari, il curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato potrà contestare avanti i competenti organi giurisdizionali la pretesa erariale provvedendo tuttavia all'ammissione del credito con riserva ex art. 204 C.C.I.I. (già art. 96 l.f.) e art. 88 d.P.R. 602/1973.

Poiché per tali crediti vige la riserva di giurisdizione in favore delle commissioni tributarie al Giudice Delegato non è consentito il sindacato in ordine all'*an* ed al *quantum debeatur*.

Il termine per l'impugnazione decorre dalla data nella quale il curatore ha avuto conoscenza legale della pretesa creditoria e, dunque, dalla data in cui ha ricevuto a mezzo pec la domanda di ammissione al passivo.

- 2) *Crediti il cui accertamento è di competenza del Giudice delle Procedure concorsuali*

Sono devoluti alla cognizione del Giudice Delegato tutti i crediti che riguardino somme non riconducibili alla riserva di cognizione come multe per automezzi; diritti CCIAA; crediti Inail e Inps.

2.13. Crediti delle banche

È necessario che la banca produca:

per i conti correnti:

- copia del contratto di conto corrente avente data certa (v. Cass. 33724/2022, Cass. 28941/2024, Cass. 14585/2025);
- copia degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura (v. *ex multis*, Cass. 22208/2018, Cass. 27201/2019, Cass. 5319/2020).

Una volta che la banca abbia dato conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, deve sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste e ad eventuali addebiti illegittimi che possano incidere sul saldo negativo, in presenza delle quali la banca ha, a sua

volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione o, comunque, la prova del credito avuto riguardo alle suddette contestazioni (Cass. 22208/2018; conf. Cass. 27201/2019).

per i mutui:

- contratto di mutuo avente data certa, con quietanza o atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi;
- nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c.

3. Casistiche varie

3.1. Amministratore e liquidatore di società

Il credito costituito dal compenso dell'amministratore o del liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n.2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera (cfr. Cassazione 21/02/2017, n. 4406; Cass. 27/02/2014 n. 4769).

3.2. Leasing: liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore

Se il la liquidazione giudiziale dell'utilizzatore interviene prima che avvenga il pagamento del riscatto e la conseguente cessione del bene stesso, il Curatore dovrà valutare se proseguire il rapporto contrattuale e, come ammettere i crediti insinuati dalla società di leasing (art. 177 C.C.I.I., già art. 72 *quater* l.f.).

Intervenuta la liquidazione, se non è disposta la continuazione dell'esercizio dell'attività, il contratto si sospende sino alla scelta del curatore se subentrare o meno nel contratto ai sensi degli artt. 172 e 177 CCII.

Documenti probatori:

- a) contratto di leasing con data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale;
- b) copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- c) estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero dell'apertura della liquidazione giudiziale;
- d) eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

Contratto pendente alla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 172 C.C.I.A., già 72 l.f. e 177 CCII)

Il contratto pendente è un contratto ancora non completamente eseguito. Nel caso in cui vi è l'attuazione dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa il curatore, se non si scioglie dal contratto di *leasing*, dovrà corrispondere in prededuzione i canoni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Il curatore dovrà tempestivamente prendere posizione in ordine all'opportunità di sciogliersi o meno dal rapporto e potrà essere messo in mora dal concedente ove non lo faccia.

Ai sensi dell'art. 177, c. 1 CCII, qualora il curatore scelta di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria ex art. 172 CCII, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al residuo in linea capitale determinato ex art. 97, c. 12, primo periodo (*"In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita"*). Per le somme già riscosse si applica l'art. 166, co. 3, lett. a) CCII.

Ai sensi dell'art. 177, co. 2 CCII, il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

Contratto risolto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale

Nel caso di *leasing* finanziario risolto prima del fallimento/dell'apertura della liquidazione giudiziale, ove lo stesso non sia assoggettabile alla l. 124/2017 (che si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa), gli effetti della risoluzione sono disciplinati dall'art. 1526 c.c., non potendosi applicare in via analogica l'art. 72 quater l.f. (ora 177 CCII), trattandosi di norma eccezionale che presuppone la pendenza del contratto al momento dell'apertura della procedura concorsuale (v. ex multis, Cass., SU 2061/2021, Cass. 21293/2024, Cass. 18507/2024).

3.3. Contratti di fornitura

Documenti probatori

- Copia delle fatture che danno origine al credito;

- documento di trasporto, salvo il caso di fattura accompagnatoria;
- irrilevante l'estratto autentico delle scritture contabili. Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell'efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili ex art. 2709 e 2710 c.c. (Cass. 23/04/2013 n. 9764).

3.4. Contratti di somministrazione

Documenti probatori:

- Contratti (luce, acqua, gas ovvero concernenti i servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari)
- Fatture

3.5. Crediti garantiti dal Fondo di Garanzia ex l. 992/1996

L'art. 2, c. 100, lett. a) l. 662/1996 ha istituito il Fondo di Garanzia per le PMI (istituito presso Medio Credito Centrale – MCC, ora inglobato in Cassa Depositi e Prestiti), prevedendo una garanzia pubblica per i finanziamenti concessi dagli istituti bancari alle PMI (fino all'80% del finanziamento). Qualora la banca escuta la garanzia del Fondo, questo acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1203 c.c. e dell'articolo 2, c. 4 d.m. 20.05.2005.

Il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa (art. 8-bis d.l. 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24/3/2015, n. 33), che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis cc, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Da ciò discende che la banca ha diritto di insinuarsi al passivo per il finanziamento concesso con collocazione chirografaria.

Nel caso, poi, in cui la banca escuta la garanzia nei confronti del Fondo, questi avrà il diritto, per la parte escussa, di insinuarsi al passivo con il privilegio sopra indicato, con corrispondente esclusione (nei confronti della banca) della parte di credito soddisfatto.

4. Spese varie generali

4.1. Spese ricorso per apertura della liquidazione giudiziale

Prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi trovava applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale il credito del professionista che avesse assistito il debitore nella proposizione dell'istanza di fallimento in proprio costituiva un credito sorto in funzione della procedura

fallimentare e dunque prededucibile a sensi dell'art. 111, co. 2 l.f. (Cass. 18922/2014, Cass. 17596/2019).

L'art. 6 del Codice della Crisi ha mutato impostazione, indicando (tassativamente) i crediti che godono di prededuazione. In tale elenco non figura il credito del professionista che ha assistito il debitore nella proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio e dunque tale credito gode esclusivamente del privilegio dei crediti professionali (cfr. Tribunale di Savona 5.12.2023).

4.2. Spese per la domanda di ammissione

Le spese sostenute per la predisposizione del ricorso per l'ammissione al passivo non trovano collocazione né in privilegio né in chirografo; tranne le spese "vive" che vanno ammesse in chirografo.

4.3. Spese dei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Non vanno ammesse in quanto successive al fallimento e, comunque, non sostenute nell'interesse della procedura.

4.4. Spese processuali in cause civili

Le spese sostenute per l'accertamento del credito, laddove portate da un titolo giudiziale divenuto definitivo prima della data di fallimento, trovano collocazione chirografaria.

Le spese sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione trovano collocazione privilegiata ex art. 2755 c.c. (su beni mobili) e/o ex art. 2770 c.c. (su beni immobili).

Sono assistite dal privilegio (solo se i beni pignorati sono stati rinvenuti dal curatore):

- le spese per il primo pignoramento positivo e dei successivi atti tendenti alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore del fallito;
- le spese incontrate nei giudizi di opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto la proprietà e la pignorabilità dei beni;
- le spese incontrate per il sequestro conservativo utile alla massa e per il susseguente giudizio di merito, per le azioni surrogatorie e revocatorie ecc.;

Non sono assistite dal privilegio ex art. 2755 e vanno pertanto in chirografo:

- le spese per il pignoramento risultato negativo o che abbia perduto efficacia o sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati;
- le spese sostenute dai creditori che hanno effettuato un pignoramento sullo stesso bene successivo al primo creditore pignoratizio.

Le spese di precetto saranno riconosciute solo se sia utilmente iniziata l'esecuzione forzata con pignoramento andato a buon fine.

4.5. Spese liquidate per decreto ingiuntivo, comprese quelle di registrazione.

Sono ammesse in chirografo le spese legali liquidate nel provvedimento monitorio, le spese successive relative alle copie, notifica, richiesta di formula esecutiva, precetto e notifica dello stesso, ed in generale qualunque spesa legale che attenga alla fase di cognizione fino al pignoramento o all'iscrizione ipotecaria.

Le suddette spese non possono essere ammesse in chirografo qualora il relativo decreto ingiuntivo non sia divenuto definitivo alla data di fallimento ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato pronunciato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

4.6. Spese per atti espropriativi o conservativi beni mobili e immobili.

Gli artt. 2755 e 2770 c.c. attribuiscono privilegio speciale ai crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni mobili ed immobili nell'interesse comune dei creditori, a condizione che i beni in questione siano stati appresi al fallimento. Si tratta pertanto di spese di giustizia relative al compimento di atti conservativi o di esecuzione sostenute per l'esercizio di un proprio diritto in una procedura giudiziale.

Tale privilegio viene riconosciuto unicamente su quegli specifici beni cui si riferiscono le spese e viene ad esistenza se l'espropriazione è ancora in corso al momento della sentenza dichiarativa di fallimento (ovvero non sia stata eseguita la vendita dei beni pignorati, oppure se eseguita la vendita, non sia stata fatta l'assegnazione delle somme ricavate).

4.7. Spese per iscrizione ipotecaria

Tali spese devono essere escluse dall'ammissione al passivo nel caso in cui l'ipoteca presenti i requisiti per la revocabilità ex art. 166 C.C.I.I. (già art. 67 l.f.), nonché ove la stessa, ancorché non astrattamente revocabile, si basi su un decreto ingiuntivo non opponibile alla massa per non essere divenuto definitivo ex art 647 c.p.c..

5. Interessi

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (art. 154 C.C.I.I., già art. 55 l.f.).

Gli interessi seguono il grado di ammissione del credito principale.

5.1. Interessi generati da crediti privilegiati in generale

Con l'ammissione al passivo di tutti gli altri crediti assistiti da privilegio generale o speciale i relativi interessi vanno ammessi:

- a) in privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale, gli interessi al tasso **convenzionale** maturati per l'anno in corso alla data dell'apertura della liquidazione

giudiziale (o, se anteriore, alla data del pignoramento) e nell'anno precedente;

- b) in privilegio con lo stesso grado dei crediti per capitale gli interessi al tasso **legale** maturati successivamente alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (o, se anteriore, alla data del pignoramento) fino alla vendita dei beni oggetto del privilegio speciale e, se si tratta di privilegio generale, alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente.

Per anno in corso si intende l'anno solare alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, se anteriore, alla data del pignoramento: ad esempio: se l'apertura della liquidazione giudiziale (o il pignoramento) è del 10.05.2025, considerato che in genere i privilegi non nascono da contratti di durata, l'anno in corso è quello dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e l'anno precedente è tutto il 2024.

5.2. Interessi generati da crediti di natura fondiaria

La collocazione al passivo dei crediti derivanti da finanziamento fondiario va distinta, quanto ad interessi, a seconda che al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il finanziato fosse o meno inadempiente e, in caso positivo, a seconda che la banca si sia già avvalsa della clausola risolutiva (nei limiti consentiti dall'art. 40 T.U. bancario o sia stata pronunciata la risoluzione).

- A) In caso di mancato pagamento di rate scadute prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, verificatasi la risoluzione del rapporto e la mora del debitore, il capitale, gli interessi e gli accessori vanno ammessi al passivo come segue:

in via ipotecaria:

- le rate scadute fino alla risoluzione del contratto, con limitazione della collocazione ipotecaria degli interessi inglobati nelle rate a quelli decorrenti nell'annata (contrattuale) in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e nelle due annualità anteriori;
- gli interessi moratori sulle stesse al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati nell'annata (contrattuale) in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e nelle due annualità anteriori sulle semestralità insolte;
- il capitale residuo dopo l'ultima semestralità computata;
- gli interessi moratori su esso al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati nell'annata (contrattuale) in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e nelle due annualità anteriori sul capitale residuo;
- gli interessi iscritti, al tasso legale sulle quote di capitale ammesse, successivi all'annata in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e fino al decreto

di trasferimento del bene offerto in garanzia e, in caso di più beni gravati da ipoteca, fino alla soddisfazione del credito garantito o al decreto di trasferimento dell'ultimo bene gravato dalla garanzia reale;

in via chirografaria:

- gli interessi corrispettivi e moratori, anche se iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito maturati prima delle due annualità anteriori a quella in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sulle quote capitale delle semestralità insolte e sul capitale residuo;
 - gli interessi non iscritti o eccedenti il limite dell'importo per il quale l'ipoteca è stata iscritta maturati fino alla data di dichiarazione di fallimento. Non trova alcuna collocazione la quota di interessi, corrispettivi o moratori, relativa alla differenza tra il tasso convenzionale e quello legale riconosciuto, maturati dopo l'annata in corso alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
- B) Nel caso, invece, in cui la banca non abbia fatto valere la risoluzione, le conseguenze della mora riguardanti le rate scadute prima dell'apertura della liquidazione giudiziale restano ferme, ma il contratto è ancora valido ed efficace e solo per effetto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si considera scaduto il credito per il capitale residuo; per cui su questo non sono dovuti gli interessi di mora, in quanto il decorso degli stessi non è mai iniziato per difetto della relativa fattispecie costitutiva. Sono, in tal caso, dovuti e vanno collocati in via ipotecaria, in alternativa agli interessi moratori, quelli corrispettivi iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati sul capitale residuo, dal momento della scadenza dell'ultima semestralità prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale fino al compimento dell'annata (contrattuale) in corso.
- C) Nel caso, infine, in cui il debitore al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia in regola con il pagamento delle semestralità scadute, vanno collocati in via ipotecaria soltanto il capitale residuo, scaduto con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, gli interessi sullo stesso, al tasso legale, e gli accessori.

Per annata (contrattuale) in corso al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, se anteriore, al momento del pignoramento si intende il periodo di 365 giorni decorrente dalla data del contratto di mutuo. Ad esempio. se il pignoramento o la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è del 10.5.2025, e se il contratto di mutuo è stato stipulato il 2 marzo 2021, l'annata in corso alla data del pignoramento o dell'apertura della liquidazione giudiziale va dal 2 marzo 2025 al 1° marzo 2026.

Le due annate precedenti vanno una, dal 2 marzo 2024 al 1° marzo 2015, l'altra, dal 2 marzo 2023

al 1° marzo 2024.

5.3. Interessi generati dai crediti chirografari

Con l'ammissione al passivo di un credito chirografario vanno ammessi, sempre in via chirografaria:

- gli interessi corrispettivi sul capitale decorrenti dalla scadenza del credito alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, al tasso legale o convenzionale se la misura superiore al tasso legale risulta da pattuizione scritta, anche nella ipotesi di applicazione di interessi ex d. Lgs 231/2002 in quanto il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (Cass. 8979/2016, Cass. 3300/2017, Cass. 13098/2025);
- gli interessi moratori sul capitale dalla messa in mora e sempre fino alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale al tasso legale, con possibilità di un tasso superiore sotto forma di risarcimento danni ex art. 1224 c. 2 c.c. con le modalità probatorie che la giurisprudenza ha fissato; nei casi in cui è ammesso l'anatocismo, gli interessi moratori possono aggiungersi a quelli corrispettivi.

Non vanno riconosciuti gli interessi successivi all'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, a norma dell'art. 154 C.C.I.I. (art. 55 l.f.), la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il decorso degli interessi convenzionali e legali, agli effetti del concorso.

6. Documentazione probatoria del credito - varie

Decreto ingiuntivo: Il decreto ingiuntivo deve essere definitivo ex art 647 c.p.c.

Di conseguenza il creditore ingiungente non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito, che deve dare con altra documentazione (fatture e bolle di accompagnamento, etc.), ove lo stesso non sia definitivo ex art 647 c.p.c.

Riepilogando:

- il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, senza possibilità di esclusione non essendo consentito al Curatore ed al Giudice Delegato rimettere in discussione l'esistenza del credito (salvo eventualmente eccepire l'inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori per la revocabilità del negozio giuridico sul quale la sentenza o il decreto si fondano);

- il decreto ingiuntivo non provvisto di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è opponibile alla procedura (v. *ex multis* Cass. 8260/2024, Cass., 34474/2022, Cass. 5657/2019, Cass. 21583/2018, Cass. 23775/2017, Cass. 25191/2017, Cass. 3987/2016). In tal caso, pertanto, il credito dovrà essere provato da ulteriore documentazione e non potranno essere riconosciute le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo e le spese conseguenti. L'attestazione di mancata proposizione di opposizione della cancelleria può considerarsi equivalente alla copia del decreto ex art. 647 c.p.c. soltanto se richiami espressamente il provvedimento del giudice e la specifica tipologia di quest'ultimo ai sensi del richiamato art. 647 c.p.c..

sentenza di condanna anche non definitiva (anche in copia, purché depositata prima della dichiarazione di fallimento).

Se la sentenza non è definitiva, il curatore deve acquisire la sentenza e gli atti di causa e verificare, ove la stessa non sia già stata impugnata, se ci sono gli estremi per proporre appello o ricorso per cassazione (cioè, se il termine non è scaduto e se la curatela ha fondati motivi per impugnarla). Ove sia già stata impugnata, dovrà verificare se è interesse della massa dei creditori proseguire il giudizio di impugnazione.

Nel caso di sentenza non definitiva e in caso di mancata produzione di prova del passaggio in giudicato il credito andrà ammesso con riserva ai sensi dell'art 204 c. 2 lett. c) C.C.I.I. (già art. 96 comma 3, n. 3 l.f.).

assegni e cambiali: sempre in originale

contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata (anche in copia)

scritture private contenenti riconoscimento di debito purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (a titolo esemplificativo, quanto alla data certa da protesto del titolo; da timbro postale a secco (non adesivo apposto sulla medesima pagina contenete la scrittura); da registrazione della scrittura; dalla morte o dall'impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione).

LA GIUDICE DELEGATA
dr.ssa Marta Dell'Unto

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Gianmarco Marinai